

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 9.00, in Piazzale Capitello 31/C a Vidor (TV) si è riunita in 1° convocazione, in presenza, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione "SKUDRINSKA (DIASPORA)", codice fiscale 92042710266, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza della seduta il Presidente dell'Associazione sig. MURATI SAMIJA, che:

- constatato che nella riunione odierna sono presenti in persona n. 15 associati;
 - verificato l'identità e la legittimità di intervenire dei presenti;
 - accertato che tutti i presenti si dichiarano informati sulle questioni oggetto della delibera;
- dichiara validamente costituita l'assemblea in 1° convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. AJDINI AKIF che accetta.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo amministrativo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per aggiornare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di rendere lo stesso conforme al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) al fine di potersi iscrivere nella sezione delle Associazioni di Promozione sociale del RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera di:

- approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e che prevede di aggiornare la denominazione sociale;
- incaricare il Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel RUNTS – sezione APS;
- autorizzare l'organo amministrativo ad apportare allo stesso statuto eventuali modifiche richieste dall'ufficio del Runts per procedere con l'iscrizione nel menzionato Registro;
- far operare le nuove regole sulla composizione dell'organo amministrativo alla scadenza del Consiglio in carica.

L'Assemblea, inoltre, in linea con quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota 28.5.2019 n. 4995), ritiene di avere tutti i requisiti per ottenere l'iscrizione nel RUNTS come APS e delibera all'unanimità di procedere in tal senso.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e l'invio della pratica al RUNTS.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 3.7.2021 n. 117 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'ETS denominato "**CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale**" in breve "**CENTRO CULTURALE SKUDRINJE APS**", in forma di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
3. L'Associazione ha sede legale in Vidor (TV). La variazione della sede legale entro il medesimo comune non comporta la modifica del presente statuto.
4. L'Associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, sedi secondarie senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono con riferimento all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

A tale fine, l'Associazione si propone di organizzare e promuovere:

- attività culturali, ricreative, di studio, di approfondimento, di incontro e/o formative e/o informative, tra le quali convegni, seminari, corsi, laboratori, discorsi con cadenza anche giornaliera, settimanale, altra periodicità stabilita dal Consiglio direttivo;
- gestione ed organizzazione di incontri ed eventi, raccolta di contribuzioni e ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale tendente a reperire fondi necessari per la propria azione;
- svolgere qualsiasi ulteriore attività così come individuata dal Consiglio direttivo, connessa agli scopi istituzionali e compatibile con la qualifica di Associazione di promozione sociale, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle discipline sopra indicate;
- b) organizzare e partecipare a manifestazioni culturali e/o di altro genere nonché organizzare eventi destinati

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

ai propri associati, familiari, tesserati e terzi;

c) organizzare eventi pubblici come festival, rassegne, workshop, stage e meeting per favorire la diffusione, la condivisione e lo scambio delle attività sopra indicate con lo scopo di dare ai propri associati e no, la possibilità di conoscere, condividere e arricchire le proprie esperienze anche attraverso il confronto;

d) organizzare viaggi per trasferte, in Italia e all'estero, utili e in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati, familiari e tesserati;

e) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e no, la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale per scopi istituzionali.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida ministeriali.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite di legge previsto nel D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a rispettare il presente statuto per realizzare le attività di interesse generale ivi indicate.

2. Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo caso i diritti sociali e i relativi doveri sono posti in capo al relativo legale rappresentante.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero di Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione successiva al diniego.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo, collaborare con l'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali e partecipare alla vita e alle attività associative.

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, anche via posta elettronica non certificata.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o non paga la quota associativa, dopo comunicazione di messa in mora, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati,
 - il Consiglio direttivo,
 - il Presidente,
 - l'Organo di controllo.

ART. 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, nonché per le altre materie di cui al seguente art. 14. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto nei casi di legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleare, nonché l'espressione del voto a distanza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando i principi di cui al precedente periodo.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato prima della scadenza del mandato con le maggioranze di cui all'art. 13.
2. La scelta della composizione del Consiglio direttivo spetta esclusivamente all'assemblea degli associati. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea e scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio direttivo incaricherà un proprio membro, denominato Tesoriere, il quale curerà materialmente la tesoreria dell'Associazione, la gestione della prima nota cassa e banca e la relativa corretta tenuta della documentazione contabile. Il Consiglio direttivo potrà attribuire al proprio interno anche l'incarico di Segretario, con compiti di gestione delle verbalizzazioni delle riunioni dell'organo amministrativo e della tenuta degli altri libri sociali.
3. Dura in carica per 6 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. E' ammesso lo svolgimento delle riunioni, nonché l'espressione del voto a distanza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota e sia garantito lo svolgimento democratico della riunione. E' ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando i principi di cui al precedente periodo.
5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra i compiti del Consiglio direttivo: amministra l'Associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea degli associati; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

8. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 13. Salvo cause di forza maggiore, prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Il VicePresidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali.

4. L'organo di controllo può, anche mediante singoli componenti e in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati, famigliari conviventi, tesserati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la stessa e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio o rendiconto)

1. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio (o rendiconto) è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Runtis entro il medesimo termine in conformità all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice civile, al Tuir e alle altre normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

1. L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e in quanto compatibili con la forma di ETS, si considerano applicabili sotto il profilo fiscale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4 del DPR 633/72 e della Legge 398/1991 che non contrastino con le già vigenti norme e con i principi del CTS.
3. Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'Associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 2 del presente articolo e negli aspetti non normati dalla disciplina vigente del CTS, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017

STATUTO

"CENTRO CULTURALE SKUDRINJE Associazione di Promozione Sociale"

le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Letto firmato e sottoscritto in Vidor (TV), il 22.10.....2025

Il Presidente della riunione (MEDISI SAKIJA) [firma]
 Il Segretario della riunione (ADINI ARIF) [firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE DI CIRCOLO
 AUTOGRAFO: 05/11/2025
 ALA 1113 3
2025
euro duecento/00
 IL FUNZIONARIO [firma]
 (F) Firma su delega del Direttore Provinciale pro tempore



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia
Entrate

00015573 000082FF W1F31001
00004157 22/10/2025 11:53:09
4578-00088 9087FEE91341E937
IDENTIFICATIVO : 01240169715428

0 1 24 016971 542 8



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia
Entrate

00015573 000082FF W1F31001
00004156 22/10/2025 11:53:03
4578-00088 F826402A0847E37C
IDENTIFICATIVO : 01240169715439

0 1 24 016971 543 9





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BASSANO DEL GRAPPA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5G, serie 3, numero 1113

data di stipula: 22/10/2025

ident.vo telematico: T5G25L001113000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92042710266

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92042710266				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

IL SOTTOSCRITTO
AGENZIA ENTRATE
05/11/2025